REGOLAMENTO (CEE) N. 2230/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, i prezzi applicabili nel settore del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione [3],

visto il parere del Parlamento europeo [4],

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata nel complesso della politica agricola comune comprendente una politica sociostrutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che il prezzo d'intervento del risone deve essere fissato ad un livello che tenga conto dell'orientamento da dare alla produzione del riso in vista della sua utilizzazione;

considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio deve essere derivato dal prezzo d'intervento del risone, conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, per i prodotti di cui al presente regolamento, l'applicazione dei criteri di fissazione dei vari prezzi e delle misure previste per il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo induce a fissare tali prezzi ai livelli qui di seguito indicati;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha dato luogo, in Spagna, ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, i prezzi applicabili nel settore del riso sono fissati come segue:

1. Comunità a dieci:
   a) prezzo d'intervento risone:
      314,19 ECU per tonnellata;
   b) prezzo indicativo semigreggio:
      549,85 ECU per tonnellata.
2. Spagna:
   a) prezzo d'intervento risone:
      270,64 ECU per tonnellata;
   b) prezzo indicativo riso semigreggio:
      549,85 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzeta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

---

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 14.
(4) GU n. C 167 del 27. 6. 1988.
(5) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.